



Asilo negli Stati UE:

Irlanda

1 - I DATI	3
2 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO	4
3 - ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO	5
4 - ESAME DELLA DOMANDA.....	7
4.1 Organo responsabile dell'esame della domanda	8
4.2 Esame della domanda per ottenere lo status di rifugiato	8
4.3 Procedura prioritaria	8
4.4 Esiti dell'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato	9
4.5 Esame della domanda di protezione sussidiaria.....	9
4.6 Protezione umanitaria	10
4.7 Ritiro della domanda di asilo	10
5 - FASE GIURISDIZIONALE.....	11
6 - CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	12
ALLEGATO 1: Riforma della procedura per il riconoscimento della protezione sussidiaria.....	15


1 - I DATI

Dati generali relativi al 2011 (ORAC-Annual report 2011)

Domande di asilo ricevute: 1290 (33,5% in meno rispetto al 2010). Il numero di domande di asilo presentate in Irlanda **ha subito un calo** costante negli ultimi anni (nel 2003 risultavano circa 7.500 domande di asilo).

Principali nazionalità delle persone che hanno chiesto asilo: **Nigeria** 387 (14,1%), **Pakistan** 200 (13,6%), **Cina** 228 (11%), Repubblica Democratica del Congo 71 (5,4%), Afghanistan 69 (5,2%), Zimbabwe 48 (2,5%) . La Nigeria si è confermata lo Stato di maggiore provenienza dei richiedenti asilo in Irlanda.

La seguente mappa evidenzia i Paesi di provenienza dei richiedenti asilo in Irlanda:



Decisioni sulle domande di asilo: 3.212 (di cui 1.834 in prima istanza, 1.378 ricorsi)

Decisioni positive: 61 in prima istanza e 71 in seconda istanza. Le decisioni positive rappresentano il **4,9 % delle decisioni totali**.

Statistiche sul Regolamento Dublino nel 2011 (ORAC-Annual Report 2011)

Richiedenti asilo in procedura Dublino: 274

Competenza accettata da un altro Stato membro in 225 casi (l'81% delle richieste presentate).

Trasferimenti di richiedenti asilo dalla Irlanda verso altri Stati membri effettivamente realizzati: 144

Richieste presentate da parte di altri Stati Membri per il trasferimento del richiedente asilo in Irlanda: 271. L'Irlanda ha accettato la propria competenza in 208 casi (il 72% delle richieste presentate).

Richiedenti asilo riammessi in Irlanda da altri Stati membri: 133

Dati relativi ai minori non accompagnati ([Commissione europea, 2012](#))

Domande di asilo presentate da MNA nel 2011: 25

Domande di asilo presentate da MNA nel 2010: 35

Principali nazionalità dei MNA che hanno chiesto asilo nel 2010: Nigeria, Somalia, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Guinea.

2 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO

La persona che intende presentare domanda d'asilo, **se si trova all'interno del territorio irlandese**, deve recarsi a Dublino presso l'*Office of the Refugee Applications Commissioner* (ORAC).

Qui l'ufficiale designato condurrà un **colloquio preliminare** con il richiedente asilo al fine di accertare:

- le **motivazioni generali** su cui si basa l'istanza di protezione;
- l'**identità, la nazionalità e il Paese di origine**;
- i mezzi di trasporto utilizzati e il **percorso seguito** per raggiungere l'Irlanda;
- i **motivi** per cui la persona si è recata in Irlanda
- i **documenti** che eventualmente giustifichino il suo ingresso o la sua presenza nello Stato.

Il colloquio preliminare dovrebbe svolgersi lo stesso giorno in cui la persona si reca all'ORAC per presentare domanda di asilo, ma ciò non sempre è possibile.

Se la richiesta di asilo **viene presentata alla frontiera**, il colloquio preliminare con il richiedente è condotto da un membro del *Garda National Immigration Bureau*, la Polizia di Stato irlandese, ma la procedura d'asilo **dovrà completarsi comunque presso l'ORAC**.

Se chi intende presentare domanda di asilo si trova invece **in stato di detenzione**, il *Prison Service* comunicherà tale intenzione all'ORAC e il colloquio preliminare si svolgerà all'interno del carcere.

Delle 1290 domande di asilo presentate in Irlanda nel 2011, **1002 sono state presentate direttamente presso l'ORAC, 203 in frontiera e 75 nelle carceri**.

Fin dal colloquio preliminare, il richiedente viene informato del diritto di:

- farsi assistere da un **avvocato** o dal *Refugee Legal Service*;
- consultare l'UNHCR;
- registrarsi alla *Reception and Integration Agency* (RIA) **per ottenere un alloggio in un centro di accoglienza**.

Tali informazioni e un'illustrazione dettagliata della procedura di valutazione delle domanda di asilo sono fornite attraverso la **consegna di [un opuscolo informativo](#), attualmente disponibile in 24 lingue**.

Il richiedente asilo viene quindi fotografato e, se sopra i 14 anni, vengono rilevate le sue impronte digitali al fine di verificare l'applicabilità del [Regolamento Dublino](#).

Nel 2011 sono stati sottoposti al rilevamento delle impronte digitali 1.010 richiedenti asilo, 135 dei quali risultavano aver già presentato domanda in un altro Stato Membro.

L'opposizione al rilevamento delle proprie impronte digitali è considerata come mancanza di ragionevoli sforzi per dimostrare la propria identità, da cui **può conseguire la detenzione**.

Quindi, al richiedente viene consegnato un **formulario** (disponibile in 24 lingue) in cui dovrà indicare, nella lingua tra queste a lui più familiare, informazioni personali (educazione, lavoro,

famiglia...), i documenti di cui è in possesso, i motivi per cui ha lasciato il proprio Paese di origine e ha paura di farvi ritorno.

La consegna all'ORAC del formulario compilato **deve avvenire entro 10 giorni (o meno nel caso della domande esaminate in via prioritaria)**.

A seguito della consegna del formulario, viene rilasciato un *Temporary Residence Certificate* (TRC), documento che attesta la presentazione dell'istanza di protezione, **valido fino alla decisione definitiva**.

In questa fase del procedimento è **possibile chiedere solo il riconoscimento dello status di rifugiato** dato che la richiesta di protezione sussidiaria può essere presentata solo dopo il diniego dello status di rifugiato.

L'Irlanda è l'unico Stato membro dell'Unione Europea che prevede due distinte procedure: l'una per ottenere lo status di rifugiato, l'altra per la protezione sussidiaria.

Dal 2008 sono state presentate presso il parlamento irlandese diverse proposte per l'adozione di un'unica procedura di esame delle richieste di protezione, tuttavia nessuna di queste ha ottenuto il consenso necessario. Il *Minister for Justice and Equity* ha annunciato che entro il 2014 sarà presentato un nuovo progetto di legge (*Immigration, Residence and Protection Bill 2014*) che introdurrebbe una **singola procedura di esame** per la domanda della protezione internazionale. Da tale riforma deriverebbe, secondo l'*Irish Refugee Council* (IRC), una **riduzione dei tempi decisionali compresa tra uno e quattro anni e una diminuzione di circa quattro anni del periodo di permanenza nei centri di accoglienza** (vedi la [roadmap](#) dell'IRC per la riforma del sistema di asilo). L'approvazione di questa nuova legge è però tuttora in dubbio.

3 - ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Parlando di questo tema è necessario premettere che Irlanda e Danimarca sono gli **unici Stati dell'Unione Europea a non essere vincolati dalla [Direttiva Accoglienza](#)** attualmente in vigore. L'Irlanda, pertanto, **non è obbligata a rispettare gli standard minimi fissati dalla normativa europea** in materia.

Dal 2000 esiste un sistema di alloggi per i richiedenti asilo che prende il nome di **Direct Provision** ed è gestito dall'Agenzia per l'accoglienza e l'integrazione (*Reception and Integration Agency - RIA*).

Le strutture di accoglienza sono gestite da società private che si impegnano, a fronte di contratti con la pubblica amministrazione, a fornire vitto e alloggio ai richiedenti asilo.

Nel 2011 i fondi a disposizione del sistema di accoglienza *Direct Provision* sono stati pari a **69,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto al 2010 del 12,1%**, dovuta soprattutto alla scelta di chiudere 7 centri di accoglienza.

I richiedenti asilo non sono obbligati ad alloggiare nelle strutture offerte dal RIA, essendo liberi di trovare autonomamente una sistemazione. In questo caso, essi devono comunicare alle autorità il loro indirizzo entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo (così come ogni eventuale cambiamento).

Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta uno degli elementi da cui **può dedursi il ritiro implicito della domanda di asilo**.

I richiedenti asilo che scelgono di usufruire dell'accoglienza offerta dal RIA **sono accolti per un periodo di circa 10-14 giorni in un centro di prima accoglienza** (attualmente ne esiste solo uno, situato vicino all'aeroporto di Dublino) dove è disponibile un servizio gratuito di screening sanitario e cure mediche di base. Quindi vengono sistemati in uno dei centri *Direct Provision*, distribuiti in 17 contee irlandesi.

La durata media della permanenza nelle strutture Direct Provision è di 44 mesi, ma si sono registrati casi in cui tale durata ha superato i 7 anni.

Secondo il report di giugno 2012 del RIA, **il 60,6% dei richiedenti asilo accolti in una struttura Direct Provision risulta aver presentato domanda di asilo da oltre tre anni.**

I centri RIA

In Irlanda esistono **36 centri di accoglienza per richiedenti asilo inseriti nel sistema Direct Provision**, per una capienza complessiva di 5.771 posti. Al 14 ottobre 2012 - secondo dati del governo - risultava occupato l'85,5% dei posti (cioè 4.933 persone)

Di queste strutture **solo tre sono state costruite con lo specifico scopo di ospitare i richiedenti asilo**, mentre per le restanti si tratta di alberghi, ostelli, conventi, case di cura, villaggi turistici,...poi convertiti in centri di accoglienza. Solamente due centri di accoglienza consistono in appartamenti dove gli ospiti possono cucinare autonomamente. Le altre strutture sono "a pensione completa" e garantiscono tre pasti giornalieri.

I residenti ricevono un **opuscolo informativo** in cui sono indicati i servizi a cui hanno diritto e le norme comportamentali a cui devono attenersi.

Nei centri RIA sono effettuate circa tre volte l'anno delle **ispezioni di controllo** senza preavviso, di cui almeno una è condotta da una società di controllo indipendente.

Procedura di reclamo

Esiste la possibilità, per un richiedente asilo che ritenga che si sia verificata durante l'accoglienza una **situazione che abbia pregiudicato i suoi diritti** e che sia riconducibile alla responsabilità del RIA o della società gestrice del centro di accoglienza, di **proporre un reclamo scritto**.

La società che gestisce il Centro dovrà rispondere per iscritto al reclamo entro 14 giorni. Qualora non ritenga risolto il problema, il richiedente asilo può presentare ulteriore reclamo scritto al RIA che, qualora lo valuti fondato, **ordina al gestore del centro di porre rimedio** alla problematica evidenziata.

Nel 2011 sono stati presentati appena 20 reclami scritti. Una delle ragioni di un numero così esiguo di segnalazioni risiede probabilmente nel fatto che le decisioni sui reclami ricadono sotto la competenza dello stesso Dipartimento responsabile della gestione dell'accoglienza (e dell'esame delle domande).

I minori nei centri RIA

I minori censiti a fine luglio del 2012 nei centri RIA erano **1720, ovvero più di un terzo dei residenti**. Di questi, circa la metà erano bambini al di sotto dei 4 anni.

L'[*Irish Refugee Council*](#) ha denunciato che i centri *Direct Provision* non rappresentano un ambiente favorevole alla crescita del bambino ed ha chiesto una revisione del sistema che tenga conto della sicurezza, della salute e dell'educazione dei minori (V. report "[*State Sanctioned Child Poverty and Exclusion*](#)").

Accesso al mercato del lavoro

I richiedenti asilo **non sono autorizzati a cercare lavoro, né svolgere alcuna attività lavorativa per l'intera durata della procedura di asilo.**

Assistenza sociale

Ogni richiedente asilo ha diritto ad un **contributo settimanale** (*Direct Provision Allowance*) di € **19,10** (€ 9,60 se minore).

A ciò può aggiungersi l'*Exceptional Needs Payment*, una somma forfettaria annuale di € 300 (150 in caso di minori) per coprire le spese di abbigliamento concessa discrezionalmente dalle autorità. Altre prestazioni di assistenza sociale sono invece accessibili solo dopo il riconoscimento di una forma di protezione, sulla base dell'**Habitual Residence Condition** (HRC) introdotta nel 2004.

Assistenza sanitaria

I richiedenti asilo hanno diritto all'assistenza sanitaria con **parità di trattamento e di diritti rispetto ai cittadini irlandesi.**

Inoltre, all'interno del *St Brendan's Hospital* di Dublino viene offerta assistenza psicologica a richiedenti e titolari di protezione internazionale attraverso il *Psychology Service for Refugees and Asylum Seekers*.

Educazione

L'educazione primaria e post-primaria è gratuita e può essere richiesto un contributo finanziario per l'acquisto dell'uniforme scolastica, mentre non è possibile accedere alle agevolazioni statali per l'istruzione superiore e universitaria.

Assistenza legale

Il *Refugee Legal Service* (RLS) è un ufficio all'interno del *Legal Aid Board*, organizzazione indipendente, finanziata dallo Stato, che fornisce consulenza e assistenza legale in campo civile a chi non può permettersi di affrontare le spese per un avvocato.

Il RLS affianca i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura, a fronte di un contributo che viene calcolato sulla base della loro disponibilità economica.

4 - ESAME DELLA DOMANDA

L'Irlanda è l'unico Paese dell'UE che prevede **due distinte procedure** per l'esame della domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria.

La scheda che ci aiuta a capire meglio il funzionamento di questo complicato sistema, è **divisa in sette brevi capitoli:**

1. Organo responsabile dell'esame della domanda
2. Esame della domanda per ottenere lo status di rifugiato
3. Procedura prioritaria
4. Esiti dell'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
5. Esame della domanda di protezione sussidiaria
6. Protezione umanitaria
7. Ritiro della domanda di asilo

4.1 Organo responsabile dell'esame della domanda

La domanda di asilo viene esaminata in primo grado dall'*Office of the Refugee Applications Commissioner* (ORAC), organo indipendente finanziato dallo Stato.

La principale funzione attribuita all'ORAC è quella di **esaminare le domande** di riconoscimento dello status di rifugiato, per poi **referire le conclusioni** di tali indagini al *Minister for Justice and Equality*, titolare della responsabilità di prendere le decisioni finali.

Il *Refugee Applications Commissioner*, che dirige l'ORAC, è nominato attraverso un **concorso pubblico** e resta in carica per un periodo rinnovabile di 5 anni. Attualmente **sono circa 160 le persone che lavorano presso l'ORAC**, suddivise in 16 unità.

4.2 Esame della domanda per ottenere lo status di rifugiato

L'**audizione** è condotta da un **funzionario dell'ORAC**, eventualmente con l'ausilio di un interprete della stessa lingua del richiedente (se disponibile). Una copia del verbale del colloquio sarà consegnata al richiedente **solo nell'eventuale fase di ricorso**.

Sulla base del colloquio preliminare, dell'audizione e di ogni altra documentazione rilevante - incluse le informazioni sul paese di origine raccolte dall'ORAC - **il funzionario incaricato prepara una relazione sull'istanza di asilo** in cui indica se lo status di rifugiato deve essere riconosciuto (o meno) e quali sono le ragioni di tale scelta.

Quindi, la relazione viene trasmessa al *Minister for Justice and Equality*, cui tocca la responsabilità della decisione finale.

Il *Minister* sarà comunque **vincolato da una eventuale raccomandazione positiva dell'ORAC**, salvo che sussistano esigenze di sicurezza nazionale o politica pubblica. Al contrario, in caso di opinione negativa dell'ORAC, il *Minister* può comunque modificarla e riconoscere lo status.

4.3 Procedura prioritaria

Il *Minister for Justice and Equality* può dare istruzioni per iscritto all'ORAC **chiedendo di esaminare in via prioritaria determinate domande di asilo**, sulla base dei criteri stabiliti dalla sezione 12(4) del *Refugee Act* come:

- l'età e i legami familiari dei richiedenti;
- il tempo trascorso tra l'arrivo in Irlanda e la presentazione della domanda di asilo;
- l'aver rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti;
- aver presentato precedentemente domanda di asilo in un altro Stato.

L'esame in via prioritaria della domanda di asilo **comporta la presunzione dell'assenza di un rischio di persecuzione in caso di ritorno nel paese di origine**.

Tra i diversi criteri che comportano un esame accelerato della domanda di asilo, vi è anche quello del "**Paese di origine sicuro**". Se il richiedente ha la cittadinanza di (o il diritto di soggiornare in) uno Stato designato come sicuro dal Governo irlandese, **si presume che non vi siano le ragioni per un riconoscimento dello status di rifugiato**.

La lista dei "Paesi di origine sicuri" è stabilita dal *Minister of Justice and Equality*, previa consultazione del *Minister of Foreign Affairs*.

Con una decisione del 2004, sono stati indicati come Paesi di origine sicuri **la Croazia e il Sud Africa**.

Sebbene la **Nigeria** non sia ufficialmente considerata un Stato sicuro, le domande di asilo di persone provenienti da questo Paese sono esaminate in via prioritaria, **sulla base del fatto che esse rappresentano un'alta percentuale** delle richieste presentate in Irlanda e la percentuale di riconoscimento è molto bassa.

L'*High Court* irlandese, con una decisione del 9 febbraio 2011 riguardante due cittadini nigeriani a cui era stato negato lo status di rifugiato in seguito all'esame del loro caso in via prioritaria, pur ritenendo legittima l'applicazione della procedura di esame accelerata nel caso di specie, **ha deciso di sottoporre alla [Corte di Giustizia dell'UE](#) una domanda di pronuncia pregiudiziale in tal senso.**


In particolare, la Corte irlandese ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se la [Direttiva Procedure](#) precluda agli Stati membri l'adozione di misure amministrative che prevedano che una categoria di domande di asilo, **definita sulla base della nazionalità o del Paese di origine**, sia valutata in maniera prioritaria. La Corte di Giustizia non si è ancora pronunciata.

4.4 Esiti dell'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

Nel 2011 la **durata media della procedura ordinaria, fino alla decisione in prima istanza, è stata di circa 3 mesi**, mentre quella della **procedura prioritaria è stata di 30 giorni lavorativi**. Nello stesso anno, su 1834 istanze di asilo esaminate dall'ORAC, **solo nel 3,3% dei casi è stato raccomandato al Minister for Justice and Equality il riconoscimento dello status di rifugiato**, mentre nel 57,3% dei casi la decisione dell'ORAC è stata negativa.

Nei casi rimanenti rientrano i ritiri (espliciti o impliciti) della domanda e il riconoscimento della competenza di un altro Stato ai sensi del [Regolamento Dublino](#).

Dati tratti dal Report annuale dell'ORAC 2011:



4.5 Esame della domanda di protezione sussidiaria

In caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente asilo può, **entro 15 giorni dalla notifica della decisione negativa**, presentare presso l'ORAC la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

I tempi non sono rapidi: la decisione sul riconoscimento o meno della protezione sussidiaria **arriva in media a circa 4 anni di distanza** dalla presentazione dell'originale domanda dello status di rifugiato.

La normativa irlandese che disciplina la procedura di esame delle domande di protezione sussidiaria è peraltro molto scarna e **non impone il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla [Direttiva Procedure](#).**

Fino al novembre 2013 **non era previsto che il richiedente fosse sentito** nell'ambito dell'istruzione della sua domanda.

Tuttavia, la [Corte di Giustizia dell'Unione Europea](#) ha recentemente chiarito che il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente e, in particolare, quello al **contraddittorio**, debba essere garantito anche nell'ambito della procedura per l'ottenimento della protezione sussidiaria (V. [qui](#) per il nostro post sulla sentenza in questione).

Quindi, sulla spinta di tale giurisprudenza, **il 14 novembre 2013 è entrata in vigore la riforma della procedura di esame delle richieste di protezione sussidiaria**, che ha riconosciuto maggiori garanzie al richiedente.

In base alla nuova normativa l'ORAC deve svolgere un **colloquio** con il richiedente e quest'ultimo può chiedere che l'UNHCR sia presente durante l'audizione.

Analogamente alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, il *Commissioner*, sulla base del colloquio e della documentazione raccolta, comunica le proprie conclusioni al *Minister of Justice and Equality*, il quale, basandosi sulla relazione del *Commissioner*, **deciderà se concedere o meno la protezione sussidiaria**.

Nel 2011 sono state presentate **884 domande di protezione sussidiaria**, delle quali **solo 13 hanno avuto esito positivo**.

I casi di concessione di tale protezione nel periodo 2008-2011 costituiscono l'1,9% delle domande presentate.

Avverso la decisione negativa è **possibile presentare ricorso**.

Il basso tasso di riconoscimento, sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, nonché l'eccessiva lentezza della procedura di esame delle domande di asilo, evidenzia delle **gravi lacune nel sistema irlandese**, [come sottolineato anche dall'UNHCR](#).

4.6 Protezione umanitaria

Se il richiedente asilo non è riconosciuto né come rifugiato né come beneficiario di protezione sussidiaria, **potrà essergli comunque concesso il diritto a soggiornare legalmente in Irlanda**, per motivi umanitari o per qualsiasi altro motivo valutato discrezionalmente dal Ministro, come l'età dell'individuo, i legami familiari, la durata del soggiorno in Irlanda, lo svolgimento di un lavoro, il comportamento della persona.

4.7 Ritiro della domanda di asilo

Il richiedente asilo può ritirare la propria domanda notificando tale intenzione per iscritto all'ORAC. Inoltre sono previste una serie di circostanze al verificarsi delle quali **può dedursi una rinuncia implicita alla domanda di asilo**.

Ciò avviene in particolare se il richiedente:

- non ha comunicato all'ORAC **l'indirizzo del proprio alloggio** od ogni suo cambiamento;
- non ha rispettato la richiesta di **risiedere in un determinata zona dello Stato** o si è allontanato dallo Stato senza il consenso del Minister for Justice and Equality;
- **non ha cooperato** con l'ORAC fornendo informazioni utili per l'esame della sua domanda di asilo;
- **non si è presentato al colloquio** con il funzionario dell'ORAC senza fornire una giustificazione entro 3 giorni lavorativi dalla data stabilita per l'audizione;
- **si oppone al rilevamento delle impronte digitali**: da ciò può conseguire, oltre che il ritiro implicito della domanda, anche l'arresto per aver ostacolato la propria identificazione;
- **è stato trasferito in un altro Stato membro** in base al [Regolamento Dublino II](#) o in uno Stato terzo sicuro.

5 - FASE GIURISDIZIONALE

Il ricorso contro la decisione che ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria **deve essere presentato al *Refugee Appeals Tribunal (RAT)***.

Il RAT è composto da un presidente e da un numero di membri ordinari stabilito dal *Minister for Justice and Equality*, di concerto con il *Minister for Finance*.

Il presidente del RAT è selezionato attraverso un concorso pubblico e rimane in carica per un periodo rinnovabile di 5 anni.

Al contrario, **i membri ordinari del Tribunale sono nominati dal *Minister for Justice and Equality*** tra persone che abbiano acquisito almeno 5 anni di esperienza come avvocati. Il loro mandato è di 3 anni ma **possono essere rimossi dalle loro funzioni con decreto motivato del Ministro**.

Attualmente i membri sono 23 e vengono remunerati per ciascun singolo caso esaminato: €575 per un'audizione orale, €300 per un esame senza audizione e €165 per i casi di ritiro implicito delle domande di asilo.

Circa i termini per l'impugnazione, il ricorso deve essere presentato **entro 15 giorni** dalla notifica della decisione negativa in prima istanza.

Per certi casi di diniego, e in particolare:

- l'istanza è manifestamente infondata perché il richiedente ha rilasciato dichiarazioni false, contraddittorie o incomplete;
- il richiedente senza un valido motivo non ha presentato istanza di asilo subito dopo l'arrivo in Irlanda, oppure ha precedentemente richiesto asilo in un altro Stato parte della Convenzione di Ginevra;
- il richiedente è cittadino o ha diritto di soggiorno in un Paese di origine sicuro, il ricorso **deve essere invece presentato entro 10 giorni** dalla notifica della decisione e **la procedura di appello è accelerata**, ossia non prevede un'audizione del richiedente asilo ma **si limita alla valutazione della documentazione scritta**.

Non è prevista invece la possibilità di presentare ricorso contro la decisione che stabilisce **il ritiro implicito della domanda di asilo**.

Esame del ricorso

La proposizione del ricorso **non ha generalmente effetto sospensivo**.

Nel 2011 il RAT ha impiegato in media **22 settimane per decidere sui ricorsi soggetti alla procedura ordinaria e 5 settimane per i ricorsi in procedura accelerata**.

L'esame del ricorso si conclude con una sentenza **ma la decisione finale spetta sempre al *Minister for Justice and Equality***.

Qualora il RAT accolga la domanda del richiedente e comunichi al Ministro un parere positivo, quest'ultimo **sarà tenuto a riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria**. In caso contrario, ossia se la decisione ha contenuto negativo, il Ministro può seguirla ma dispone tuttavia del **potere discrezionale di discostarsene**.

Nel 2011 il RAT ha completato l'esame di **1378 ricorsi**, di cui 921 seguivano la procedura ordinaria, 369 quella prioritaria e 88 ricorsi erano relativi all'applicazione del Regolamento Dublino.

Il RAT ha confermato circa il 98% delle decisioni prese in prima istanza dall'ORAC (*Office of the Refugee Applications Commissioner*)

In questa tabella a cura dell'[European Migration Network](#) si possono trovare **i dati relativi alle**

decisioni dell'ORAC e del RAT dal 2004 al 2011. Come si può vedere, i tassi di riconoscimento sono molto bassi.

Table 1: Refugee Recognition Rate, 2004-2011

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total ORAC Recommendations	6,878	5,745	4,744	3,808	3,437	3,763	1,787	1,447
Total RAT Completed Appeals	6,385	4,029	1,950	1,878	2,568	3,586	2,870	1,200
Positive ORAC Recommendations	430	455	397	376	295	98	24	61
POSITIVE RAT Decisions**	717	514	251	228	295	288	129	71
Total Decisions/Recommendations	13,111	9,272	6,194	5,686	6,494	6,849	4,657	2,737
Total Positive Decisions/Recommendations	1,147	969	648	579	588	386	153	132
Recognition Rate ORAC %	6.2	8.1	9.4	9.9	7.5	3.0	1.3	4.2
Recognition Rate RAT %	11.4	12.8	12.9	10.8	11.4	7.5	4.5	5.5
Overall Recognition Rate %	8.7	10.5	10.5	10.2	9.0	5.3	3.4	4.9

Source: Derived from Office of the Refugee Applications Commissioner statistics available at www.orac.ie; Refugee Appeals Tribunal statistics available at www.refugees.ie. Data related to EU Dublin Regulations (non-arrivals), including non-arrivals withdrawn under Section 17(8) of The Refugee Act 1996 (amended) for 2009-2011 data.

Note: * These data include withdrawn/abandoned withdrawn/abandoned cases as 'negative' recommendations/decisions because comprehensive data excluding such cases are not published.
 ** Recommendations issued by the Refugee Appeals Tribunal to the Minister for Justice and Equality to overturn the decision of the Refugee Applications Commissioner are counted as 'positive decisions'.

Solo dal 2006 è prevista la pubblicazione delle decisioni del RAT; tuttavia, esse **sono consultabili solo dai rappresentanti legali dei ricorrenti** e solo in seguito alla registrazione all'[archivio on-line del RAT](#).

Impugnazione della decisione del RAT

I richiedenti asilo possono impugnare la decisione del *Refugee Appeals Tribunal* dinanzi all'*High Court* irlandese **entro 14 giorni dalla notifica**.

La stessa decisione dell'*High Court* può essere poi oggetto di impugnazione dinanzi alla *Supreme Court*. A tal fine è necessario però che l'*High Court* pronunci una sentenza in cui autorizzi l'impugnazione proposta dai ricorrenti, attestando che **la decisione implica una questione di diritto di interesse eccezionale** e che è auspicabile, nell'interesse generale, che venga esaminata dalla *Supreme Court*.

6 - CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Titolo di soggiorno

I rifugiati hanno diritto a rimanere sul territorio irlandese **a tempo indeterminato**. I titolari di protezione sussidiaria, invece, hanno diritto a soggiornare per **tre anni** (con possibilità di estensione).

Chi viene riconosciuto come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria si deve recare al *Garda National Immigration Bureau* ed esibire la lettera del *Minister of Justice and Equality* che attesta l'accoglimento della sua domanda di asilo. Quindi riceve un *Certificate of registration*, che deve essere rinnovato generalmente a cadenza annuale.

Documento di viaggio

La Polizia di Stato (*Garda Síochána*) rilascia, su richiesta del rifugiato o del beneficiario della protezione sussidiaria e dietro pagamento di € 80, l'*Irish Travel Document*, un documento di viaggio **della durata di 10 anni rinnovabile**, che permette al titolare di uscire e rientrare nel territorio irlandese.

I beneficiari di un permesso a soggiornare in Irlanda per ragioni umanitarie possono invece ottenere un documento di viaggio solo in casi eccezionali, come la necessità di cure mediche urgenti, e solo se dimostrano di aver tentato, senza successo, di ottenere il passaporto dal proprio Stato di cittadinanza.

Accesso all'alloggio

A seguito del riconoscimento, i titolari di protezione hanno la possibilità di rimanere nei centri di accoglienza per richiedenti asilo *Direct Provision* **per un periodo massimo di quattro settimane**. In seguito, essi hanno accesso all'alloggio alla pari dei cittadini irlandesi, potendo ad esempio chiedere un contributo economico per sostenere le spese dell'affitto o presentare domanda per un alloggio popolare.

Accesso al mercato del lavoro

I titolari di protezione internazionale hanno **libero accesso al mercato del lavoro** e possono seguire corsi gratuiti di Inglese, di formazione professionale e altre tipologie di programmi finalizzati a facilitarne l'inserimento lavorativo.

Accesso alle prestazioni sociali

I beneficiari di protezione internazionale hanno **accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali alla pari dei cittadini irlandesi**.

I minorenni hanno diritto a frequentare gratuitamente la scuola primaria e secondaria, mentre per quella di terzo livello **sono esonerati dal pagamento solo se residenti in Irlanda da almeno tre anni**.

Diritto di voto

Dal 2004 il governo irlandese ha riconosciuto ai **richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative**.

Ricongiungimento familiare

I rifugiati possono chiedere il ricongiungimento familiare con **il coniuge, i figli minori o, se il rifugiato è minorenne e celibe, con i genitori**. Inoltre può essere richiesto il ricongiungimento con un membro della famiglia che dipende dall'assistenza del rifugiato, provando il sostegno economico da questi fornito e, se rilevante, producendo i referti medici che attestano l'incapacità fisica o mentale del membro familiare a carico.

La domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata all'*Irish Naturalisation and Immigration Service* (INIS) e viene esaminata dall'ORAC (che è anche l'organo responsabile per l'esame della domanda di asilo), che esprime le sue conclusioni in una relazione che poi notifica al *Minister for Justice, and Equality*. Il *Minister*, sulla base della relazione, deciderà se concedere o meno il ricongiungimento familiare. Il tempo di attesa per ottenere questa risposta va generalmente dai 18 ai 24 mesi.

Naturalizzazione

I rifugiati possono chiedere la cittadinanza irlandese **dopo tre anni di soggiorno**, calcolati dal momento dell'ingresso in Irlanda, non dalla data del riconoscimento dello status.

La domanda per la naturalizzazione deve essere presentata all'INIS e costa €175.

I beneficiari di protezione sussidiaria o di un permesso a soggiornare in Irlanda per motivi umanitari seguono invece le regole generali destinate ai cittadini di Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo: solo se dimostrano di risiedere in Irlanda **da almeno cinque anni** possono chiedere la cittadinanza irlandese.

In questi anni c'è stato un **significativo incremento delle domande di naturalizzazione**: da 1.000 nel 2000 sono infatti passate a 25.671 nel 2010, **con un periodo medio di attesa per la decisione pari a 26 mesi**. Il governo ha quindi approvato una riforma al fine di velocizzare la procedura.

ALLEGATO 1: Riforma della procedura per il riconoscimento della protezione sussidiaria

Il 14 novembre 2013 è entrata in vigore la **riforma della procedura di esame delle richieste di protezione sussidiaria**.

Molti sono i miglioramenti realizzati da tale riforma, sulla spinta soprattutto della sentenza della Corte di Giustizia UE nel [caso M.M. \(C-277/11\)](#) che ha evidenziato gravi lacune nella normativa irlandese relativa alla protezione sussidiaria.

Di seguito le più significative novità.

L'organo responsabile della valutazione della richiesta di protezione sussidiaria non è più il *Minister of Justice and Equality* ma l'*Office of the Refugee Applications Commissioner* (ORAC, [V. parte 4 - Esame della domanda](#)). Tale scelta è finalizzata a garantire una maggiore imparzialità nella procedura di esame, essendo l'ORAC un organo indipendente dall'esecutivo.

Una delle maggiori novità è rappresentata dall'**introduzione di una fase orale** nell'esame della domanda di protezione sussidiaria, dato che prima della riforma tale valutazione era basata esclusivamente su documenti scritti. In base alla nuova normativa il "*Commissioner*" **dovrà svolgere un colloquio con il richiedente** e, se quest'ultimo ne fa richiesta, può presenziare al colloquio anche un funzionario dell'UNHCR.

Analogamente alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, il *Commissioner*, sulla base del colloquio e della documentazione raccolta, comunica le proprie conclusioni al *Minister of Justice and Equality*, il quale, basandosi sulla relazione del *Commissioner*, deciderà se concedere o meno la protezione sussidiaria.

Se la relazione del *Commissioner* nega l'ottenimento della protezione sussidiaria, il richiedente può presentare ricorso dinanzi al *Refugee Appeal Tribunal* (RAT, [V. parte 5 - Fase giurisdizionale](#)). La possibilità di un ricorso nel merito del diniego di protezione sussidiaria rappresenta un altro significativo miglioramento del sistema di asilo irlandese ed è finalizzata a conformarsi alla sentenza dell'*High Court* relativa al famoso **caso M.M.**

L'audizione orale del richiedente durante questa fase avviene solo se egli ne fa richiesta o se il giudice la reputa opportuna ai fini della decisione.

Il Tribunale può confermare la raccomandazione dell'ORAC che nega l'ottenimento della protezione sussidiaria oppure dichiarare che il richiedente soddisfa i requisiti per il riconoscimento di tale protezione. La decisione finale sulla concessione o meno della protezione sussidiaria spetta però sempre al *Minister for Justice and Equality* ([V. parte 5 - Fase giurisdizionale](#)).

La nuova procedura di esame della domanda di protezione sussidiaria sembra **avvicinarsi notevolmente a quella per il riconoscimento dello status di rifugiato**. Risulta quindi ancora più ingiustificata la presenza di due distinte procedure.

Ricordiamo infatti che la richiesta di protezione sussidiaria può essere presentata **solo successivamente al diniego dello status di rifugiato**, comportando un notevole aumento dei tempi e dei costi connessi alla procedura di esame delle domande di asilo.

Dal 2008 sono state presentate presso il parlamento irlandese diverse proposte per l'adozione di un'unica procedura di esame delle richieste di protezione, ma nessuna di queste ha ottenuto il consenso necessario. Il *Minister for Justice and Equity* ha annunciato che la riforma della procedura per l'ottenimento della protezione sussidiaria è **una misura provvisoria** finalizzata a risolvere delle difficoltà impellenti del sistema di asilo irlandese (tra cui il mancato rispetto della normativa UE), ma l'obiettivo è quello di adottare **entro il 2014** un nuovo *Immigration, Residence and Protection*

Bill che introduca una procedura unica per l'esame per la domanda della protezione internazionale.
Sarà la volta buona?